



CITTA' DI TRICASE

REGISTRO DELLE ORDINANZE DEL SINDACO

Ordinanza N. 180 del 11/12/2020

OGGETTO: Attivazione misure di contrasto al fenomeno pandemico da sars-cov-2(Covid19) sul territorio comunale.

Visti:

- l'Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 recante “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 – nCoV)”;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13. Abrogato dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (art. 5 c. 1 lett. a) ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4”;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 3”;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74”;
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 recante “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

- il Dpcm 7 agosto 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
- Il Dpcm 7 settembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
- Il Decreto- legge 7 ottobre 2020 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.”;
- il Dpcm 13 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Dpcm 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.»;
- il Dpcm 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.»;
- il D.L. 28 ottobre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- il Dpcm 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Dpcm 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».

Preso atto che:

•con ordinanza del Ministero della Salute del 05/12/2020 la Regione Puglia è stata riclassificata quale area a rischio moderato (cosiddetta “zona gialla”), che prevede l'adozione di misure meno restrittive rispetto a quelle adottate per la zona “arancione”, ivi compresa la possibilità di spostamento tra Comuni della stessa Regione.

Considerata la situazione epidemiologica a livello internazionale, nazionale e locale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19.

Attesa l'opportunità di uno strumento, quale quello dell'ordinanza sindacale, volto a limitare la possibilità di diffusione del virus SARS-COV-2 determinata da eccessive presenze e possibilità di assembramenti di persone nei luoghi sia al chiuso che all'aperto.

Visti:

- l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- la legge 689/1981;
- il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50, c. 5 del suddetto decreto;
- l'art. 117 del D. Lgs. n. 112/98.
- il DPCM del 3.12.2020;

ORDINA

- di dare atto di quanto in premessa e in conformità con quanto previsto dal DPCM del 03.12.2020, che qui integralmente si richiama, disporre fino al 15/01/2021 le misure che seguono;

1. E' fatto obbligo sull'intero territorio comunale di indossare le mascherine facciali in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. In particolare, è fatto obbligo di indossare la mascherina protettiva delle vie respiratorie quando si percorrono strade, vie o piazze urbane frequentate da altri utenti, atteso che in tali circostanze vi è certezza di preservare in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi. Sono esclusi dall'obbligo di indossare i suddetti dispositivi i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l'uso continuativo della mascherina facciale. La mascherina deve essere indossata correttamente, ovvero deve coprire dal mento al disopra del naso: indossare irregolarmente la mascherina, come ad esempio tenerla sotto il mento equivale a non indossarla e configura inottemperanza alle prescrizioni imposte per contenere il diffondersi dell'emergenza epidemiologica;

2. E' vietata sul territorio comunale qualsivoglia forma di **assembramento** in violazione delle norme per il contenimento del fenomeno pandemico e che pertanto non rispetti il

distanziamento sociale di almeno un metro e l'utilizzo di mascherine facciali da parte degli astanti che non siano congiunti;

3. Su tutte le piazze cittadine nonché sul Lungomare Cristoforo Colombo in Tricase Porto e su Via Carlo Mirabello a Marina Serra è altresì **vietato lo stazionamento** ed è consentito il solo transito;

4. Al fine di evitare assembramenti è **vietato lo stazionamento** negli ambienti ove sono allocati i distributori H24 di bevande e prodotti della ristorazione e comunque i consumatori dovranno rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

5. Relativamente ai **funerali**, sono vietate le visite presso il domicilio del defunto ad esclusione dei parenti ed affini entro il 3° grado e degli operatori delle aziende funebri. Tutti i partecipanti alle suddette celebrazioni, a qualunque titolo (Congiunti, parenti, dipendenti ed operatori delle agenzie funebri), dovranno rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e indossare continuamente idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

6. Resta invariato l'orario di apertura delle **strutture cimiteriali**, ma è fatto obbligo per tutti i visitatori di indossare sempre e comunque la mascherina facciale e di mantenere il distanziamento sociale (almeno 1 metro) con persone non congiunte. La capienza massima per la fruizione della struttura del capoluogo è ridotta a 50 utenti mentre per Lucignano e Depressa sarà di 30 utenti;

7. E' **fatto obbligo** agli istituti bancari, a Poste Italiane e più in generale a quanti erogano servizi tramite l'utilizzo di tastiere per bancomat o comunque per servizi automatici ad uso promiscuo di sanificare costantemente dette apparecchiature.

AVVERTE

•che a seguito del D.L. 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 1.000,00 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.

DA' ATTO

•che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

DEMANDA

•al Corpo di Polizia Locale di Tricase e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo di ottemperanza al presente provvedimento.

DISPONE

•che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura di Lecce, al Comando dei Carabinieri ed al Comando della Guardia di Finanza, nonché ai Dirigenti comunali interessati per l'applicazione di quanto qui ordinato.

INFORMA

•che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce o entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Tricase.

Tricase, 11 Dicembre 2020

IL SINDACO
f.to Antonio De Donno